

SCHEMA DI CONVENZIONE

COMUNE DI CREMONA

ATTO SOGGETTO A BOLLO (art. 2 Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n.642/1972)

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI CREMONA E L'ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ, ENTE GESTORE DELL'ASILO NIDO "SACRO CUORE", FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/2027

SCRITTURA PRIVATA

- vista la determinazione dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, in atti del Comune di Cremona, avente per oggetto "_____".

TRA

il COMUNE DI CREMONA, con sede in Cremona, Piazza del Comune n. 8 (C.F. 00297960197) – rappresentato dal Direttore del Settore Politiche Educative Istruzione _____ (C.F. _____), autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza del provvedimento di nomina sindacale n. 76508 del 23/09/2024 – di seguito denominato "COMUNE"

E

L'ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ, con sede in BRESCIA, Via MARTINENGO DA BARCO n. 2/A (C.F. 01388480582), ente gestore della struttura 0-3 anni asilo nido denominato "**SACRO CUORE**", rappresentato da _____ (_____), autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'ente anzidetto, in qualità di _____ e legale rappresentante – di seguito denominato "GESTORE".
Di seguito denominate anche come "Parti".

PREMESSO CHE

- studi scientifici condotti a livello europeo dimostrano l'importanza che la frequenza dei servizi per la prima infanzia (0-3 anni) riveste per lo sviluppo delle bambine e dei bambini, garantendogli nel futuro maggiori possibilità di successo scolastico e realizzazione personale. Le ricerche mostrano inoltre che l'impatto positivo del nido/micronido è più evidente nelle famiglie più svantaggiate, a patto che l'unità d'offerta sia di alta qualità e abbia una composizione eterogenea dei bambini;
- il COMUNE, anche in coerenza con
 - il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2025: Obiettivo Operativo DUP 25.29.3.1.12 - Giovani e famiglie, Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 4.06 - Servizi ausiliari all'istruzione: Azione 2026 "Monitoraggio e sviluppo [...]";
 - il Piano di Azione Nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia, "PANGI - 28 marzo 2022", documento programmatico redatto in sintonia

con il “V Piano di azione per l'infanzia e l'adolescenza” e in ottemperanza a quanto previsto dalla “Raccomandazione sulla Child Guarantee” del 14 giugno 2021, che, al fine di attuare i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, si pone l'obiettivo di rivedere gli “Obiettivi di Barcellona del 2002”, i quali chiedevano di garantire un posto nei servizi educativi per l'infanzia ad almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni, e mira a portare l'offerta di posti a tempo pieno verso il 50% di copertura quale media nazionale entro il 2030, riducendo gradualmente la contribuzione finanziaria da parte delle famiglie ed estendendo le fasce di gratuità, sviluppando un'accessibilità equa e sostenibile,

si impegna a favorire l'iscrizione e la frequenza dei bambini presso asili nido / micronidi di qualità;

- i servizi comunali per la prima infanzia (0-3 anni) sono erogati presso strutture gestite in forma diretta (n. 4 asili nido, n. 1 micronido e n. 1 unità sperimentale “Spazio Crescita”) la cui capienza non consente ad oggi di coprire la richiesta (in aumento) di posti che proviene dalle famiglie. Le richieste di iscrizione presso gli asili nido e micronidi comunali, pertanto, non potendo essere interamente soddisfatte, danno vita alle cosiddette “liste di attesa”;
- Regione Lombardia, con la D.G.R. n. XII/4593 del 23/06/2025 ha approvato la programmazione della misura “Nidi Gratis Plus” per gli anni educativi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.
- Regione Lombardia, con la successiva D.G.R. n. XII/6201 del 25/05/2026 ha aggiornato le indicazioni strategiche e operative della programmazione dell'anzidetta misura per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028;

RILEVATO CHE

- l'ente **ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ**, come sopra individuato, gestisce **ASILO NIDO “SACRO CUORE”** sito in Cremona, in Via GEROLAMO DA CREMONA n. 19, avente una **capacità ricettiva pari a n. 36 posti-bambino** [33 + tolleranza del 20% in base alla DGR 2929 del 2020] (fascia di età 0-3 anni);
- la struttura anzidetta offre il servizio senza operare alcuna discriminazione, garantisce l'inserimento e l'integrazione di bambini e bambine con disabilità e/o in condizioni di svantaggio, nonché adotta azioni a tutela dei medesimi;
- le verifiche eseguite dal COMUNE con la collaborazione dell'Azienda Sociale Cremonese hanno dato esito positivo: il GESTORE, in possesso dei requisiti minimi per l'esercizio previsti dalla vigente normativa regionale, risulta presente nel registro AFAM (codice CUDES 052637) ed autorizzato al funzionamento;
- i posti convenzionati assegnati dal COMUNE al GESTORE per l'anno educativo 2026/2027 sono pari a n. **11** (numero massimo di utenti-beneficiari);
- il GESTORE applica agevolazioni tariffarie, differenziate in base all'ISEE, a favore delle famiglie, per la frequenza dei bambini e delle bambine. Nello specifico, la tariffa applicata dal GESTORE per il servizio di tempo pieno (al

netto del costo del pasto) è pari ad € **550,00=** (per la fascia ISEE da €0,00= a € 20.000,00=), ad € **655,00=** (per la fascia ISEE da €20.000,01= a € 25.000,00=) e ad € **675,00=** (per la fascia ISEE da €25.000,01= a € 35.000,00=), così come risultante dal tariffario acquisito in sede di manifestazione di interesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1 – FINALITÀ

La presente Convenzione persegue le seguenti finalità:

1. incrementare l'offerta cittadina di servizi per la prima infanzia a favore della popolazione residente, aumentando la disponibilità di posti nido accessibili a tariffa agevolata, attraverso la messa a disposizione, da parte delle strutture 0-3 anni private autorizzate individuate dal COMUNE, di un determinato numero di posti-bambino in favore degli utenti residenti nel Comune di Cremona;
2. agevolare, nell'accesso ai servizi anzidetti, le famiglie con bambini e bambine da 0 a 36 mesi residenti con ISEE "minorenni" o ISEE "per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione" inferiore o uguale ad € 35.000,00=, in linea con quanto previsto dalla D.G.R. n. XII/6201 sopra richiamata;
3. valorizzare il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Cremona, nella logica della promozione di un sistema integrato zero-sei cittadino;
4. favorire il confronto tra COMUNE e GESTORE, in connessione con le attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT).

ART. 2 - IMPEGNI DEL COMUNE

1. Il COMUNE si impegna a trasferire al GESTORE un contributo economico a favore delle famiglie con bambini e bambine residenti nel Comune di Cremona, iscritti e frequentanti presso l'asilo nido – pari a n. **11 utenti-beneficiari** e in ogni caso fino a concorrenza delle risorse appositamente stanziare nel bilancio comunale – finalizzato e vincolato all'abbattimento della retta di frequenza pagata mensilmente dalle famiglie per il servizio a tempo pieno (tariffa che non deve includere il costo per il servizio di mensa scolastica), nonché un contributo economico *una tantum* a parziale copertura degli oneri di gestione amministrativa sostenuti dal GESTORE ai fini dell'attuazione della presente convenzione, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'attuazione della misura "Nidi Gratis Plus" 2026/2027 – nelle modalità di seguito dettagliate:

- a) Contributo economico a sostegno delle famiglie: abbattimento della retta di frequenza per l'anno educativo 2026/2027 (partecipazione alla spesa):

Il COMUNE trasferisce al GESTORE il contributo economico sotto forma di anticipazione finanziaria, mediante l'erogazione in tre tranches, relative alle seguenti finestre temporali: 1) settembre-dicembre 2026; 2) gennaio-marzo 2027; 3) aprile-luglio 2027. Tale contributo deve obbligatoriamente tradursi in uno sconto a favore delle famiglie: il GESTORE, pertanto, provvede ad

applicare – direttamente nella fattura mensile (o in altro documento fiscale) emessa nei confronti della famiglia dell'utente – uno sconto di importo pari al contributo mensile determinato dal COMUNE e spettante al singolo bambino-utente beneficiario. Il GESTORE ha l'onere di indicare in modo esplicito nella fattura (o in altro documento fiscale) che tale sconto, applicato sulla retta di frequenza, deriva dal contributo trasferito dal COMUNE nell'ambito della presente convenzione.

È fatto divieto al GESTORE di richiedere alle famiglie il pagamento della quota mensile corrispondente al contributo comunale.

In ogni caso, l'emissione della fattura (o di altro documento fiscale) costituisce il presupposto necessario e indefettibile ai fini del riconoscimento del contributo a favore della famiglia dell'utente-beneficiario, nonché della dimostrazione dell'effettiva frequenza dello stesso.

L'importo del contributo di cui sopra viene quantificato come segue, in base alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare (l'indicatore ISEE di riferimento è quello "per minorenni" oppure quello "per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione"):

- I. € 80,00= per la fascia ISEE inferiore o uguale a € 20.000,00=;
- II. € 160,00= per la fascia ISEE compresa tra € 20.000,01= e € 25.000,00=;
- III. € 120,00= per la fascia ISEE compresa tra € 25.000,01= e € 35.000,00=.

Come anticipato, essendo il contributo riferito alla sola tariffa per la frequenza a tempo pieno (costo del pasto escluso), si procederà, in caso di una differente articolazione della frequenza, ad una corrispondente riduzione del contributo (proporzione algebrica).

Si procederà altresì ad una riduzione del contributo comunale in caso di tariffa per il servizio a tempo pieno ridotta (intesa anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per assenze dovute a malattia e/o ad altre sospensioni del servizio). Eventuali adempimenti di natura fiscale relativi all'applicazione dello sconto in fattura, ove previsti, restano a carico degli enti gestori e/o delle famiglie.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo di cui trattasi, si procederà come segue. Una volta stipulata la convenzione, infatti, il COMUNE, al fine di consentire al GESTORE di applicare lo sconto in fattura già dal mese di settembre 2026, provvederà al trasferimento (anticipazione finanziaria) delle risorse necessarie (vale a dire, la somma dei contributi mensili spettanti a ciascun utente-bambino che beneficia del posto in convenzione):

- *1ª tranche (settembre-dicembre 2026)*, entro il 15 settembre 2026, da calcolarsi sulla base dei dati acquisiti in fase di manifestazione di interesse;
- *2ª tranche (gennaio-marzo 2027)*, entro il 15 gennaio 2027, da calcolarsi sulla base dei dati contenuti nelle rendicontazioni inviate dal GESTORE;
- *3ª tranche (aprile-luglio 2027)*, entro il 16 aprile 2027, da calcolarsi sulla base dei dati contenuti nelle rendicontazioni inviate dal GESTORE.

Il GESTORE trasmetterà al COMUNE, a mezzo posta elettronica certificata (pec), la rendicontazione mensile di cui all'art. 3, comma 12.

Al termine dell'anno educativo, il COMUNE, a seguito della ricezione delle rendicontazioni e delle verifiche circa la loro correttezza e completezza, eseguirà – anche al fine di rideterminare gli impegni di spesa assunti sul bilancio comunale – una verifica finale, vale a dire un raffronto tra la somma complessivamente trasferita al GESTORE (contributo) e gli importi (sconti) effettivamente spettanti a favore di ciascuna famiglia/utente-beneficiario. Il GESTORE sarà tenuto a restituire tempestivamente, nelle modalità indicate dal COMUNE a mezzo pec, eventuali somme versate in eccedenza. Ove necessario ai fini dell'anzidetta restituzione, il COMUNE si riserva di procedere mediante attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

b) Contributo economico a parziale copertura degli oneri di gestione amministrativa sostenuti dal GESTORE durante l'anno educativo 2026/2027

Il COMUNE si impegna a riconoscere al GESTORE, per ciascun utente-bambino che beneficia del posto convenzionato, un contributo *una tantum* a fronte dell'aggravio degli oneri di gestione amministrativa connessi all'attuazione della presente convenzione, nonché agli adempimenti relativi all'adesione degli utenti alla misura 'Nidi Gratis Plus' di Regione Lombardia. Tale contributo – che verrà trasferito al termine dell'anno educativo di riferimento (2026/2027), previa trasmissione, da parte del GESTORE, della documentazione puntuale di cui all'articolo 3, comma 13 – potrà subire una riduzione in base alla frequenza effettiva dei bambini-utenti beneficiari (proporzione algebrica). Gli anzidetti importi si intendono al lordo di eventuali ritenute.

2. Il COMUNE, in qualità di "intermediario" tra il GESTORE e le famiglie degli utenti-beneficiari, si impegna a comunicare a Regione Lombardia i dati necessari, forniti dal GESTORE ai fini dell'adesione e della corretta applicazione della misura "Nidi Gratis Plus". Il COMUNE procederà altresì all'invio delle relative rendicontazioni attraverso i sistemi e le indicazioni di Regione Lombardia, inserendo i dati comunicati dal GESTORE (dettaglio di rendicontazione periodica, presentato dal COMUNE in nome e per conto delle famiglie, in base alle tempistiche e modalità definite dalle linee guida regionali, con evidenza delle famiglie destinatarie, degli asili presso cui sono iscritti i bambini e dei mesi di cui viene richiesto il rimborso).
3. Il COMUNE, infine, si impegna ad introitare sui propri capitoli di bilancio il contributo riconosciuto da Regione Lombardia a favore del GESTORE, per il successivo trasferimento a quest'ultimo.

ART. 3 - IMPEGNI DEL GESTORE

1. Il GESTORE, come già precisato all'art. 2, comma 1, lett. a), si impegna a riconoscere alle famiglie degli utenti-beneficiari una riduzione della retta mensile di frequenza, applicando lo sconto – di importo pari al contributo mensile trasferito dal COMUNE – direttamente in fattura (o in altro documento fiscale). Si impegna

pertanto a trasmettere tempestivamente al COMUNE, a mezzo pec, la documentazione richiesta dalla vigente normativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, in quanto compatibile; dichiarazione sulla ritenuta del 4% prevista dall'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, ove applicabile), nonché a tenere una contabilità separata – al fine di facilitare i riscontri (anche da parte di Regione Lombardia) e di agevolare le verifiche circa l'attuazione della presente convenzione.

2. Il GESTORE si impegna a trasmettere al COMUNE, esclusivamente a mezzo pec, i nominativi e i contatti/recapiti (numero di telefono, indirizzo e-mail) dei genitori (o di altri eventuali soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) degli utenti-beneficiari del posto convenzionato, al fine di consentire l'invio, da parte del Settore Politiche Educative Istruzione, di apposita comunicazione istituzionale circa l'attuazione e lo scopo della presente convenzione;
3. Il GESTORE si impegna a sottoscrivere apposita dichiarazione di presa visione, di accettazione e di impegno ad osservare integralmente e scrupolosamente – assumendosene le relative responsabilità per gli adempimenti di propria competenza – le condizioni stabilite per l'adesione alla misura regionale *“Nidi Gratis Plus”* da parte dei propri utenti-beneficiari (nuclei famigliari richiedenti, in possesso dei requisiti), e per la sua successiva applicazione, inclusa la trasmissione al COMUNE, a mezzo pec, di tutti i dati e le informazioni necessari ai fini dell'adesione e della corretta applicazione della misura. Il GESTORE si impegna altresì ad attenersi alle indicazioni fornite dal COMUNE, nonché a controfirmare per accettazione e conferma la documentazione in tal modo predisposta dal COMUNE ai fini dell'adesione alla misura *“Nidi Gratis Plus”*.
4. Il GESTORE si impegna a mantenere invariate le rette/tariffe dichiarate, come da proprio regolamento tariffario allegato in sede di manifestazione di interesse, per l'intero periodo di validità della presente convenzione. In caso di rinnovo (art. 4), si impegna a contenere gli eventuali aumenti tariffari entro i limiti massimi eventualmente previsti da Regione Lombardia nell'ambito della misura *“Nidi Gratis Plus”* (*“non aver applicato per l'annualità 2027-2028 aumenti di tariffe rispetto all'annualità 2026-2027, ad eccezione di aumenti della quota di retta a carico della famiglia contenuti entro il [...] %”*).
5. Il GESTORE si impegna ad accogliere indistintamente, nei limiti della propria capacità ricettiva, tutti i bambini e le bambine in età di ammissione all'asilo nido, senza alcuna discriminazione e garantendo l'inclusione degli utenti con disabilità certificata, nonché dei minori con cittadinanza non italiana.
6. Il GESTORE si impegna a garantire l'apertura del servizio secondo gli standard previsti dalla vigente normativa regionale.
7. Il GESTORE si impegna ad organizzare e gestire in autonomia il servizio educativo, con impiego di risorse proprie – umane e strumentali – adeguate, qualificate e formate, garantendo l'applicazione del CCNL di riferimento e la regolarità contributiva del personale dipendente, nel rispetto della vigente normativa.

8. Il GESTORE si impegna a garantire l'aggiornamento e la formazione continua del personale educativo, in collaborazione con il COMUNE, garantendo altresì la partecipazione attiva al Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT), nonché ad organizzare le attività educative in conformità con:
- gli “*Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia*” adottati con Decreto Ministeriale n. 43 del 24 febbraio 2022;
 - le “*Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei*” adottate con Decreto Ministeriale n. 334 del 22 novembre 2021;
 - il progetto educativo ed il regolamento organizzativo/tariffario autonomamente approvati dal GESTORE;
 - i requisiti di accreditamento eventualmente definiti dal COMUNE per il tramite dell’Azienda Sociale Cremonese, adoperandosi al fine di apportare tempestivamente le necessarie modifiche/adeguamenti previsti dalla D.G.R. n. XII/1428/2023.
9. Il GESTORE si impegna a dare immediata comunicazione al COMUNE, a mezzo pec, di eventuali rinunce al servizio presentate dalle famiglie degli utenti-beneficiari, ovvero di un cambio di residenza avvenuto durante l’anno educativo.
10. Il GESTORE si impegna a comunicare tempestivamente al COMUNE, a mezzo pec, eventuali modifiche sulla gestione e/o titolarità dell’asilo nido convenzionato, nonché quelle relative all’autorizzazione al funzionamento ed ai requisiti di accreditamento.
11. Il GESTORE si impegna a garantire al COMUNE la più ampia facoltà di controllo sull’andamento del servizio – per quanto concerne l’attuazione della presente convenzione – e a prestare la massima collaborazione alle predette verifiche.
12. Il GESTORE si impegna a trasmettere al COMUNE, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, esclusivamente a mezzo pec, un rendiconto mensile in formato .pdf/A firmato digitalmente (.p7m) dal legale rappresentante e in formato foglio di calcolo (.ods o .xlsx), riportante i seguenti dati:
- nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza degli utenti-beneficiari;
 - fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare e relativo importo dichiarato;
 - tariffa mensile (retta di frequenza) applicabile in base al regolamento tariffario approvato dal GESTORE, vale a dire al lordo del contributo comunale;
 - importo del contributo comunale spettante, in base alla fascia ISEE di appartenenza;
 - tariffa mensile (retta di frequenza) effettivamente applicata, vale a dire al netto del contributo comunale;
 - dati e informazioni relativi alla misura regionale “*Nidi Gratis Plus*” (in caso di adesione alla stessa);
 - giorni di presenza durante il mese (frequenza) degli utenti-beneficiari;
 - eventuali riduzioni della retta in conformità al regolamento tariffario (es: in caso di assenze prolungate, malattia o altre sospensioni della frequenza, ecc);
 - estremi della fattura (o altro documento fiscale) emessa.

La corrispondenza al vero dei dati rendicontati dovrà essere dichiarata dal GESTORE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

I nominativi degli utenti-beneficiari – comunicati al COMUNE tramite il rendiconto della mensilità di settembre 2026 – non potranno subire variazioni per tutto il corso dell'anno educativo. Sono fatti salvi i casi di subentro nei posti convenzionati "vacanti", divenuti tali a seguito di ritiri o dimissioni anticipate di utenti-beneficiari.

13. Il GESTORE, nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), si impegna a richiedere formalmente al COMUNE, mediante apposita istanza firmata digitalmente e trasmessa a mezzo pec, la liquidazione del contributo *una tantum* per la gestione amministrativa, allegando un documento riepilogativo contenente l'elenco dei bambini-utenti beneficiari, con indicazione dei relativi mesi di frequenza. In ogni caso, la liquidazione del contributo di cui sopra resta subordinata alla ricezione delle rendicontazioni mensili (corrette e complete) di cui al comma 12.
14. Il GESTORE si impegna a trasmettere, a mezzo pec, entro la fine dell'anno educativo 2026/2027:
 - la relazione illustrativa della programmazione educativa e dell'attività svolta;
 - una tabella riportante il totale degli iscritti nella struttura, con indicazione: del numero di utenti che fruiscono del posto convenzionato; del numero di utenti di cittadinanza *non* italiana, distinguendo tra beneficiari e non del contributo comunale; il numero di utenti con certificazione di disabilità, distinguendo tra beneficiari e non del contributo comunale;
 - il patto di corresponsabilità scuola-famiglia, ove previsto;
 - il numero del personale educativo e non educativo impiegato, indicandone qualifica professionale, titolo di studio e funzioni svolte;
15. Il GESTORE, infine, si impegna a prestare la massima collaborazione e a trasmettere tempestivamente al COMUNE, nelle tempistiche da questo indicate, i dati numerici e qualitativi richiesti a fini istituzionali e/o in adempimento di specifici obblighi di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: compilazione del questionario MEF/ISTAT sulla spesa sociale; compilazione del questionario IFEL/SOGEI sul raggiungimento degli obiettivi di servizio degli asili nido e fabbisogni standard, ecc.).

ART. 4 – DURATA. RINNOVO. MODIFICHE

La presente convenzione ha validità per l'anno educativo 2026/2027, fino al 31 luglio 2027, con possibilità di rinnovo per l'anno educativo 2027/2028 fino al 31 luglio 2028, previo accordo delle Parti. In caso di rinnovo, i riferimenti temporali e le tempistiche in essa contenuti si intendono automaticamente riferiti e aggiornati al periodo settembre 2027 – luglio 2028.

Il COMUNE si riserva la facoltà di modificare la presente convenzione ove ciò si renda necessario al fine di conformarsi ad eventuali mutamenti dello stato di fatto

ovvero di diritto intervenuti durante il periodo di validità. A tal fine, verrà trasmessa al GESTORE apposita comunicazione a mezzo pec.

ART. 5 – CONTROLLI. RISOLUZIONE. RECESSO

Il COMUNE si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento e senza alcun preavviso, controlli e verifiche, anche a campione, sul buon funzionamento del servizio – per quanto concerne l’attuazione della presente convenzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: verifica della residenza anagrafica degli utenti-beneficiari; effettuazione di sopralluoghi presso la struttura; richiesta di dati, informazioni e/o documenti da trasmettere entro il termine indicato dal COMUNE; richiesta di copia delle fatture (o altri documenti fiscali) emesse nei confronti delle famiglie degli utenti-beneficiari, al fine di accertare la corretta applicazione dello sconto relativo al contributo comunale. In caso di accertate irregolarità, il COMUNE trasmetterà le dovute segnalazioni a Regione Lombardia e/o alle autorità competenti.

Si prevede espressamente che eventuali inadempienze rispetto agli impegni posti in capo al GESTORE (art. 3) costituiscano causa di risoluzione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 1456 c.c. Le inadempienze accertate, oggetto di contestazione puntuale da parte del COMUNE a mezzo pec, nello specifico, dovranno:

- essere frequenti e reiterate;
- aver dato luogo a situazioni tali da vanificare lo scopo e la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.

La risoluzione avrà effetto a decorrere dalla data della ricezione, da parte del GESTORE, della comunicazione pec con cui il COMUNE dichiara che intende valersi della presente clausola.

Le Parti, in ogni momento, potranno recedere unilateralmente dalla presente convenzione, con le seguenti modalità e condizioni:

- per il COMUNE, tramite comunicazione motivata di recesso trasmessa al GESTORE a mezzo pec nel rispetto di un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il COMUNE potrà recedere altresì, senza preavviso, in uno dei seguenti casi: a) i requisiti richiesti in capo al GESTORE, pur posseduti alla data di stipula della convenzione, vengano successivamente a mancare durante il periodo di vigenza della stessa; b) a seguito dei controlli a campione di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 successivi alla fase di manifestazione di interesse, emergano falsità, dichiarazioni non veritiere, ovvero dichiarazioni contenenti dati non più rispondenti a verità. In tal caso, il COMUNE trasmetterà le dovute segnalazioni alle autorità competenti e il GESTORE non avrà diritto ad alcun beneficio, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente indebitamente percepito;
- per il GESTORE, tramite comunicazione motivata di recesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante e trasmessa al COMUNE a mezzo pec nel rispetto di un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi e compatibilmente con le tempistiche di rendicontazione della misura regionale “*Nidi Gratis Plus*”. Il recesso del GESTORE comporta l’impossibilità di presentare, per i successivi

3 (tre) anni educativi, una nuova manifestazione di interesse per la stipula di una convenzione analoga alla presente.

I contributi spettanti alle famiglie saranno trasferiti al GESTORE fino al momento a partire dal quale il recesso o la risoluzione avranno efficacia. Il GESTORE dovrà comunicare tempestivamente alle famiglie dei propri utenti-bambini beneficiari la cessazione del rapporto convenzionale e dei benefici da esso previsti.

ART. 6 – INTERPRETAZIONE. CONTROVERSIE

La presente convenzione va interpretata anche alla luce di quanto riportato nell'avviso pubblico (**Registro Albo Pretorio n. 1965/2026**).

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o all'efficacia della presente convenzione che dovesse insorgere tra le Parti e che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, verrà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Cremona.

ART. 7 – IMPORTI DOVUTI AL GESTORE

Il valore massimo dell'importo riconosciuto dal COMUNE al GESTORE a titolo di contributo *una tantum*, a parziale copertura degli oneri di gestione amministrativa – trattandosi di asilo nido – viene quantificato in **€ 1.100,00=**. Si rinvia all'art. 2, comma 1, lett. b).

ART. 8 – SPESE. REGISTRAZIONE DELL'ATTO

Tutte le spese relative al presente atto e conseguenti – inclusa l'imposta di bollo – sono interamente a carico del GESTORE.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cure e spese della Parte richiedente.

ART. 9 - CUSTOMER SATISFACTION

Il COMUNE, nell'ottica del miglioramento dei servizi 0-3 anni offerti sul territorio comunale, potrà, alternativamente:

- sottoporre direttamente alle famiglie dei bambini-utenti beneficiari, idonei strumenti di rilevazione della qualità del servizio, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (vale a dire mediante utilizzo di questionari anonimi);
- chiedere al GESTORE di trasmettere a mezzo pec gli esiti delle indagini di *customer satisfaction* effettuate.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire – in particolar modo nell'ambito del trattamento dei dati degli utenti-beneficiari e delle rispettive famiglie – il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 “GDPR” e D.Lgs. n. 196/2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e ss. mm. ii.), trattando i dati in modo lecito, corretto e trasparente.
2. I dati personali, trasmessi dal GESTORE al COMUNE esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec), saranno utilizzati con modalità

prevalentemente informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di perseguire le finalità del presente atto (attività di consultazione, comunicazione, conservazione), nel rispetto della vigente normativa sopra richiamata, nonché di quanto previsto dai propri regolamenti interni. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi espressamente previsti dal diritto nazionale o eurounitario.

3. Per quanto riguarda l'attuazione della presente convenzione, con riferimento alle finalità istituzionali perseguite con la misura di sostegno di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), il COMUNE – dovendo acquisire ed elaborare i dati sulla situazione finanziaria degli utenti-beneficiari – si pone come Titolare del trattamento; il GESTORE verrà quindi nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR con apposito e separato atto contenente modalità e istruzioni per il trattamento dei dati personali, che il GESTORE si impegna a rispettare.
4. Per quanto riguarda invece l'attuazione della misura regionale “Nidi Gratis Plus”, in caso di adesione da parte del COMUNE, quest'ultimo – nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR da Regione Lombardia, Titolare del trattamento – sarà tenuto a nominare il GESTORE come Sub-Responsabile del trattamento, con apposito e separato atto contenente modalità e istruzioni per il trattamento dei dati personali, che il GESTORE si impegna a rispettare.
5. Entrambe le Parti, per quanto di competenza, si impegnano a tenere aggiornato il registro dei trattamenti con l'indicazione delle attività oggetto della presente convenzione, precisando ogni aspetto previsto dall'art. 30 del GDPR (come l'individuazione dei dati trattati, dei soggetti coinvolti nel trattamento con relative nomine, adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative, corretta conservazione dei dati) e predisporre un'adeguata informativa agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, portando a conoscenza degli stessi che i dati personali, raccolti dal GESTORE, verranno comunicati al COMUNE e da quest'ultimo trattati – anche per conto di Regione Lombardia – ai soli fini dell'attuazione della presente convenzione.
6. Le Parti si impegnano pertanto ad applicare la normativa in materia di protezione dei dati personali per quanto di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali da essa sanciti, sottoscrivendo eventuali ulteriori accordi ove necessario al fine di tutelare i dati trattati nell'ambito della presente convenzione. Si impegnano altresì a dare reciproca e tempestiva comunicazione di eventuali *data breach*, collaborando ove necessario per la gestione dell'incidente di sicurezza. I dati personali trasmessi dal GESTORE verranno conservati dal COMUNE per il tempo strettamente necessario, ai fini dell'attuazione della convenzione; i dati potranno essere conservati per un maggior periodo di tempo, se previsto dalla vigente normativa oppure da Regione Lombardia nell'ambito della misura “Nidi Gratis Plus”.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cremona, *data delle rispettive firme digitali*

Per il GESTORE

Per il COMUNE

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. n. 445/2000 e del
D.Lgs n. 82/2005 e ss. mm. ii.*